

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Albo nazionale gestori ambientali - Comitato nazionale - Circolare n. 1309 del 28 settembre 2006, n. 1309: Iscrizioni articolo 30, comma 10, D. Lgs. n. 22/1997 - Procedura semplificata - Ricorso Tar Liguria.

Con Sentenza n. 941/2006, allegata in copia, il Tar Liguria ha accolto il ricorso proposto dalla Spa Aral - Arenzano Ambiente e Lavoro avverso la decisione della Sezione regionale della Liguria di non rinnovare l'iscrizione, con procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del D. Lgs n. 22/1997 e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.

Il Comitato nazionale ha ritenuto di dover uniformare l'attività dell'Albo a quanto disposto dal Tar; le Sezioni regionali, pertanto, potranno provvedere, fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 212, comma 10, del D. Lgs n. 152/2006, ad espletare l'istruttoria delle comunicazioni di inizio di attività che vengono presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del DM n. 406/1998.

Tar Liguria, II Sezione - Sentenza 31 agosto 2006, n. 941

(omissis)

Sentenza

Ex articolo 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 00716 del 2006, proposto da: Spa Aral - Arenzano Ambiente e Lavoro, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Bormioli, con domicilio eletto in Genova, Piazza Dante 9/14;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Genova, Viale Brigate Partigiane 2;
Sezione regionale della Liguria Albo nazionale imprese, Presidente Sezione regionale Liguria Albo nazionale imprese gestione rifiuti;

**per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,**

e previa l'adozione di altre idonee misure cautelari, anche con atto monocratico urgente dell'atto contenuto nella nota prot. n. GE 10033 del 22 giugno 2006 e/o assunto nella seduta della Sezione in data 26 maggio 2006 ed esternato con tale nota, avente ad oggetto diniego di revisione o rinnovo dell'iscrizione all'Albo, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 30,

comma 10, D. Lgs n. 22/1997, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2006 il dott. Luca Morbelli e uditi l'avvocato G. Bormioli per la ricorrente e l'avvocato dello Stato E. De Napoli per l'amministrazione resistente;
rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex articolo 26, comma 5, della legge n. 1034/1971;
avvisate le parti ai sensi dell'articolo 21, comma decimo, della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
rilevato, che il provvedimento impugnato, pur nella laconicità della motivazione, si fonda sulla ritenuta impossibilità, nella vigenza del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dell'iscrizione in forma semplificata, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti;
rilevato che tale assunto appare in contrasto con la disciplina transitoria recata dallo stesso articolo 212, D. Lgs n. 152/2006 che al comma 10 prevede espressamente la proroga del regime previgente (Dm 28 aprile 1998, n. 406) fino all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 212 citato;
rilevata pertanto la manifesta fondatezza del ricorso avuto riguardo alla censura dedotta con il primo motivo;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2006 con l'intervento dei Signori:

(omissis)